



COMUNE DI OZZANO MONFERRATO



PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI


(art. 6 D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 19 in data 04.10.2010

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 2 di 18

INDICE

Art. 1	Generalità e definizioni
Art. 2	Tipologia dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica
Art. 3	Zonizzazione del territorio comunale per i punti vendita esclusivi
Art. 4	Regime autorizzatorio
Art. 5	Parametro numerico dei punti vendita esclusivi e modalità di assegnazione
Art. 6	Approvazione della graduatoria e rilascio autorizzazione
Art. 7	Assegnazioni successive
Art. 8	Modalità di esercizio della attività
Art. 9	Attività non soggette ad autorizzazione
Art. 10	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi
Art. 11	Subingresso e cessazione dell'attività di vendita
Art. 12	Trasferimento di sede
Art. 13	Ampliamenti
Art. 14	Decadenza del titolo autorizzativo
Art. 15	Orari di svolgimento dell'attività
Art. 16	Esame della domanda di autorizzazione
Art. 17	Rilascio autorizzazione vendita non esclusiva e relativa comunicazione
Art. 18	Domande concorrenti
Art. 19	Sanzioni
Art. 20	Rinvio
Art. 21	Entrata in vigore
Allegato A	Relazione tecnica e socioeconomica sulla situazione e lo sviluppo della rete dei punti vendita insediata a Ozzano Monferrato

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 3 di 18

Art. 1

Generalità e definizioni

1. Il presente piano disciplina l'insediamento dei punti vendita di commercio al dettaglio in sede fissa di stampa quotidiana e periodica sul territorio del Comune di Ozzano Monferrato, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, ed in particolare:

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59*
- Legge 13 aprile 1999, n. 108, *Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica*
- Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170, *Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108*
- Deliberazione della Giunta Regionale 28 aprile 2003, n. 101-9183, *Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D. Lgs. 24.04.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione delle nuova normativa regionale ai sensi del titolo V della Costituzione e successive modifiche ed integrazioni.*

Art. 2

Tipologia dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica

1. Ai sensi della normativa riportata nell'articolo 1, l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica può essere esercitata:

a) in forma esclusiva: esercizi tenuti alla vendita generale di stampa quotidiana e periodica. Sono compresi in questa categoria tutti gli esercizi autorizzati in vigenza del pregresso regime normativo di cui alla L. 416/81.

b) in forma non esclusiva: esercizi che, in aggiunta alle altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Essi hanno una funzione di completamento della rete di rivendita. L'attività di rivendita non può essere né diventare prevalente. Possono essere autorizzati alla vendita di detti prodotti esclusivamente le seguenti tipologie di esercizi:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali, con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 4 di 18

- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie e aeroportuali ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f), g) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Art. 3


Zonizzazione del territorio comunale per i punti vendita esclusivi

1. Al fine di razionalizzare la dislocazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani e periodici sul territorio comunale e rendere la rete di tali esercizi più rispondente alle esigenze dei consumatori, il territorio comunale viene ripartito in zone omogenee, corrispondenti alle zone di insediamento commerciale individuate dai seguenti atti di programmazione urbanistico - commerciale, adottati in attuazione della L.R. 28/99 e della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24/3/2006:
2. Le zone omogenee di insediamento commerciale, le caratteristiche, le dimensioni e la perimetrazione delle zone sono riportate sulle cartografie allegare al presente provvedimento.
3. Le aree esterne alle sopra menzionate zone di insediamento commerciale sono definite "*aree extrazonali*" e vengono raggruppate in un'unica zona omogenea, che va a completare le precedenti.

Art. 4

Regime autorizzatorio

1. Salvi i casi di esclusione di cui al successivo articolo 9, l'attività di vendita di quotidiani e periodici esclusiva o non esclusiva – è soggetta al rilascio di autorizzazione, che può essere anche a carattere stagionale, da parte del Comune.
2. I soggetti che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono possedere i requisiti soggettivi per l'accesso all'attività commerciale definiti dall'articolo 5 comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 5 di 18

3. Il rilascio di nuove autorizzazioni è soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente piano, delle norme relative alla disciplina urbanistica sull'uso del suolo, al regime di concessione del suolo pubblico e di quelle relative al traffico, all'arredo urbano e agli aspetti igienico-sanitari, edilizi e di destinazione d'uso dei locali.

4. Il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, sia per nuova apertura che per trasferimento di sede, si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva la sospensione dei termini disciplinata dall'art. 2 della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 5

Parametro numerico dei punti vendita esclusivi e modalità di assegnazione

1. Il numero massimo delle autorizzazioni disponibili nel territorio comunale per punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, suddiviso per ogni singola zona omogenea, è riportato nella tabella seguente:


Zona territoriale	Ubicazione	Parametro numerico	Autorizzazioni attive	Autorizzazioni disponibili
A1/1 - Lavello	Via Roma	1	1	0
A1/2 - Ozzano Alto	= = =	1	0	1
TOTALI		2	1	1

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni è consentito esclusivamente qualora sussistano disponibilità nell'ambito del parametro numerico individuato dal precedente comma 1.

In difetto, eventuali istanze di rilascio di una nuova autorizzazione saranno oggetto di automatico diniego.

3. I punti vendita esclusivi localizzati dal presente piano saranno assegnati prioritariamente sulla base delle istanze già prodotte qualora sussistano i requisiti. Le restanti autorizzazioni verranno assegnate mediante avviso pubblico, che dovrà essere predisposto e varato dall'Amministrazione Comunale, su proposta dell'ufficio competente, entro tre mesi dall'esecutività del Piano stesso.

L'avviso dovrà essere pubblicato in modo da assicurare adeguata pubblicità. Nell'avviso sono indicati i punti vendita da assegnare, i requisiti, i termini per la presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 6 di 18

La domanda di assegnazione del punto vendita prescelto ed indicato dal richiedente deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in carta legale.

La domanda indirizzata all'Ufficio competente dovrà pervenire entro, e non oltre, 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Tutte le assegnazioni avverranno nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande secondo il timbro di spedizione della raccomandata.

Qualora, per la medesima zona concorrano due o più richieste sia a carattere stagionale che permanente, la preferenza verrà accordata alla richiesta di autorizzazione di un punto vendita esclusivo permanente e con la soluzione migliore sotto il profilo dell'accessibilità e delle aree di sosta.

Art. 6

Approvazione della Graduatoria e rilascio dell'autorizzazione

1. In occasione della prima assegnazione mediante bando, l'esame delle distanze e la formulazione della graduatoria avverrà a cura del Responsabile del procedimento mentre la sua approvazione costituirà oggetto di provvedimento Dirigenziale.
2. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Comunale per giorni 30.
3. L'autorizzazione per la vendita sarà rilasciata entro e non oltre 30 giorni.

Art. 7


Assegnazioni successive

1. Ove, a seguito della pubblicazione del bando, i nuovi punti vendita previsti dal presente piano non risultino assegnati, o comunque, qualora non vengano presentate domande in numero sufficiente, le restanti autorizzazioni verranno assegnate, nel periodo quadriennale di validità del Piano, nell'ordine di presentazione delle richieste.

Art. 8

Modalità di esercizio dell'attività

1. Il richiedente dell'autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.
2. La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca della autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore e sempre che il ti-

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 7 di 18

tolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia chiesto ed ottenuto proroga dal Responsabile del servizio.

Art. 9

Attività non soggette ad autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 170/2001, non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per la vendita di quotidiani e periodici nei seguenti casi:


- a) vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, ad opera di volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Tale esclusione si applica quando la rivendita, non direttamente accessibile dall'esterno, è situata all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità (ospedali, scuole, caserme, musei, fiere, congressi, mostre, manifestazioni sportive o di altro genere, aree ad accesso limitato delle stazioni ferroviarie, ecc.).

Art. 10

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi

1. Il rilascio di autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica può avere luogo sulla base delle disposizioni di cui ai seguenti commi, tenuto conto della precipua funzione di completamento del servizio resa da tale tipologia di esercizi.

2. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo è necessario presentare apposita domanda al Comune unitamente alla dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4),5), 6),e 7) della L.13.04.1999, n.108 e secondo quanto riportato negli articoli a seguire.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 8 di 18

3. A norma dell'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 170/01 possono essere autorizzate all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo :

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1 lettere e) f) g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°114, con un limite minimo di superficie pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita di riviste di identica specializzazione.

4. L'autorizzazione all'esercizio per un punto di vendita di quotidiani e periodici non esclusivo segue le vicende giuridiche dell'autorizzazione relativa all'attività principale.


5. In relazione alle caratteristiche peculiari del territorio, con particolare riguardo alla densità abitativa, alle caratteristiche urbanistiche e sociali, alla presenza del servizio sul territorio, all'efficienza dei punti vendita esistenti e alle condizioni di accesso, si prescrive una distanza minima da rispettare da punti vendita esclusivi e non pari a 1.000 m., misurati secondo il percorso stradale più breve.

6. In caso di domande concorrenti, valgono i seguenti criteri di priorità:

- maggiore disponibilità di aree di sosta (nr. parcheggi) nel raggio di 100 metri dall'esercizio;
- migliore accessibilità del punto vendita (ubicazione su strade prive di limitazioni del traffico, ubicate su viabilità di rango primario, ecc.);
- maggiore distanza tra il nuovo punto vendita e quelli esistenti, esclusivi o non esclusivi;
- ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

7. Nel caso in cui venga presentata un'istanza di rilascio di autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo al di fuori delle fattispecie sopra disciplinate, l'istruttoria deve operare una valutazione dei seguenti parametri di legge:

- a) densità della popolazione;
- b) caratteristiche urbanistiche e sociali della zona;
- c) entità delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;
- d) condizioni di accesso;

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 9 di 18

e) esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

Art. 11


Subingresso e cessazione dell'attività di vendita

1. E' soggetto alla sola comunicazione al Comune il trasferimento della gestione o della proprietà a terzi per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa alla vendita di stampa quotidiana e periodica di tipo esclusivo.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata successivamente all'avvenuto trasferimento della gestione o della proprietà e l'inizio dell'attività può avvenire contestualmente alla presentazione della comunicazione.
3. Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda avente per oggetto l'attività di vendita non esclusiva di stampa quotidiana e/o periodica, quest'ultima non può essere ceduta separatamente dall'attività principale di vendita dell'esercizio che aveva legittimato il rilascio dell'autorizzazione. Nel rispetto di questa prescrizione, si applica l'istituto della comunicazione di cui al primo comma.

Art. 12

Trasferimento di sede

1. Il trasferimento di sede di una attività di vendita di giornali e riviste in forma esclusiva è soggetto a preventiva autorizzazione del Comune ed è consentito alle seguenti condizioni:
 - senza limitazioni nell'ambito della stessa zona di insediamento commerciale, salvo il rispetto del precedente art. 4 comma 3;
 - nell'ambito delle aree extrazonali, nel rispetto di una distanza minima da altri punti vendita esclusivi esistenti (localizzati sia nelle aree extrazonali, sia all'interno di zone di insediamento commerciale) pari a metri 400, misurati secondo il percorso stradale più breve, ferma restando l'osservanza del precedente art. 4 comma 3;
 - da una zona di insediamento commerciale a un'altra ovvero dalle aree extrazonali a una zona di insediamento commerciale e viceversa, esclusivamente qualora sussistano disponibilità nell'ambito del parametro numerico definito al precedente art. 5; in tal caso il trasferimento potrà essere richiesto previa partecipazione con successo al bando di concorso menzionato al medesimo articolo.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 10 di 18

2. In casi di forza maggiore (crolli, incendi, sfratti esecutivi non determinati da morosità, esecuzione di rilevanti opere edilizie o di viabilità che pregiudicano l'accesso al punto vendita, inagibilità dello stabile, ecc.) il Comune, previo valutazione, può consentire il trasferimento definitivo di un punto vendita in altra zona, anche in deroga alla norme contenute nel presente piano.

3. Nei medesimi casi di forza maggiore indicati al precedente punto, il Dirigente competente potrà autorizzare il trasferimento a titolo provvisorio del punto vendita in altra zona, anche in deroga alla norme contenute nel presente piano, purché lo stesso non ecceda un periodo temporale massimo di 12 mesi, decorso il quale l'autorizzazione sarà soggetta ad automatica decadenza, salvo proroga fino ad ulteriori 12 mesi concedibile per cause non dipendenti dalla volontà del richiedente e previa istanza motivata.

4. Il trasferimento di sede di una attività di vendita in forma non esclusiva non è mai consentito, se non contestualmente ed unitamente all'attività prevalente di presupposto.

Arti. 13

Ampliamenti

1. L'ampliamento della superficie destinata alla vendita di stampa quotidiana e periodica è soggetto a comunicazione, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 114/98, ed è subordinato al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico sanitarie e di polizia urbana.


Art. 14

Decadenza del titolo autorizzativo

1. L'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, sia di carattere esclusivo che non esclusivo, decade nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione del punto vendita entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, concedibile per una sola volta e per ulteriori sei mesi previa istanza debitamente motivata;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa istanza debitamente motivata ;
- c) perdita dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/98 da parte del titolare.

2. L'autorizzazione alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici decade, inoltre, qualora sia cessata l'attività principale cui il punto vendita è abbinato ovvero sia stata dichiarata la decadenza

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 11 di 18

dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività principale.

Art. 15

Orari di svolgimento dell'attività

1. Alle rivendite di giornali e riviste esclusive non si applica, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 114/98, il regime degli orari di vendita sancito dall'art. 11 del medesimo decreto.
2. Nei punti vendita esclusivi e non esclusivi in cui viene svolta la vendita anche di merce diversa dai prodotti editoriali, si applica la disciplina degli orari prevista per l'attività prevalente.

Art. 16

Esame della domanda di autorizzazione


Le diverse fasi dell'istruttoria sono così articolate:

- a) Avvio del procedimento – All'atto della presentazione della domanda il responsabile dell'ufficio competente rilascia notizia di avvio del procedimento recante le indicazioni di cui all'art.8 della L.241/90.
- b) Domanda regolare e completa – Quando la domanda sia regolare e completa si procede alla verifica della possibilità di rilascio dell'autorizzazione. Qualora ciò non sia possibile l'ufficio dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.
- c) Regolarizzazione della domanda – Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza, il responsabile dell'ufficio entro 10 giorni comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza interrompendo i termini del procedimento.
- d) Conclusione della procedura – Questa avviene al termine della verifica istruttoria con il rilascio dell'autorizzazione ovvero con la comunicazione motivata di diniego.

Art. 17

Rilascio autorizzazione vendita non esclusiva e relativa comunicazione

In caso di esito istruttorio positivo, l'ufficio provvede al rilascio dell'autorizzazione del punto vendita di quotidiani e periodici non esclusivo entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 12 di 18

In caso di esito istruttorio negativo, l'ufficio provvede alla relativa comunicazione di diniego entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 18

Domande concorrenti

In caso di presentazione nello stesso giorno di diverse domande intese ad ottenere autorizzazione per la vendita non esclusiva nella stessa zona, viene privilegiata la soluzione migliore sotto il profilo dell'accessibilità e delle aree di sosta.

Art. 19

Sanzioni

1. Nel caso in cui l'apertura, il subingresso, il trasferimento del punto vendita, sia esclusivo che non esclusivo, avvengano senza il possesso della prescritta autorizzazione o comunicazione, si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo 114/98.
2. Le sanzioni amministrative sono applicate secondo le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1991, n. 689.

Art. 20


Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni dei DD.Lgs. n. 114/1998, n. 170/2001 e D.G.R. 101-9183 del 28 aprile 2003

Art. 21

Entrata in vigore e durata del piano

1. Il presente piano entrerà in vigore allorché sia divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogata ogni eventuale normativa comunale in contrasto col presente piano.
3. Il piano ha durata quadriennale. Alla scadenza del termine lo stesso potrà essere aggiornato qualora ciò sia necessario, per adattarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete di vendita.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 13 di 18

Allegato A

**RELAZIONE TECNICA E SOCIOECONOMICA SULLA SITUAZIONE E LO SVILUPPO
RETE DEI PUNTI VENDITA INSEDIATI A OZZANO MONFERRATO**

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

In conformità alle indicazioni regionali di cui alla D.G.R. 101-9183/2003 e s.m.i., per la pianificazione della rete distributiva dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica si ritiene opportuno, al fine di assicurare l'omogeneità della programmazione dello sviluppo urbanistico delle attività commerciali in senso lato, suddividere il territorio comunale in zone omogenee, corrispondenti alle zone di insediamento commerciale individuate dai seguenti atti di programmazione urbanistico-commerciale, adottati in attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24/3/2006.

Le zone omogenee di insediamento commerciale, le caratteristiche, le dimensioni e la perimetrazione delle zone sono riportate sulle cartografie allegate al presente provvedimento.

3. Le aree esterne alle sopra menzionate zone di insediamento commerciale sono definite “*aree extrazonali*” e vengono raggruppate in un'unica zona omogenea, che va a completare le precedenti.


L'UTENZA

Uno dei parametri che è necessario analizzare al fine di procedere alla definizione del piano di localizzazione è l'utenza, intendendo con tale termine quella parte di popolazione, composta dai residenti e dai frequentatori del paese per motivi lavorativi, turistici o di svago, che sono potenziali acquirenti di stampa quotidiana e periodica.

Popolazione residente

L'andamento della popolazione residente nel Comune di Ozzano Monferrato negli ultimi 10 anni è riportata nella tabella seguente.

<i>Al 31.12</i>	<i>Nr abitanti</i>	<i>Nr famiglie</i>
1999	1619	693
2000	1621	696
2001	1610	684

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 14 di 18

2002	1544	694
2003	1571	697
2004	1558	696
2005	1538	692
2006	1547	702
2007	1553	706
2008	1532	695
2009	1525	704

Popolazione residente suddivisa per fascia di età

La fascia di lettori fra i 6 e 14 anni è stata considerata come elettivamente orientata verso la fumettistica e perciò distinta dalla massa di lettori adulti (dai 15 anni in poi).


NON LETTORI 0 – 5 ANNI	LETTORI 6 – 14 ANNI	LETTORI 15 ANNI ED OLTRE	TOTALE LETTORI
60	101	1364	1465

Flussi Turistici

La posizione geografica e la dotazione infrastrutturale rendono Ozzano Monferrato un paese facilmente raggiungibile dal territorio circostante.

I flussi che convergono sul territorio comunale sono legati a motivi d'interesse turistico, alla presenza di molteplici attività produttive e servizi di riferimento per un ampio territorio circostante ed, infine, a direttrici stradali di lunga percorrenza che attraversano il paese, posta sull'asse viario di collegamento tra la provincia di Asti e la provincia di Alessandria.

Relativamente al flusso turistico, nel corso dell'anno 2009 il comune di Ozzano Monferrato è stato interessato da un modesto flusso turistico i cui dati, desunti dalla banca dati dell'Osservatorio Turistico Regionale del Piemonte e dalla banca dati comunale, sono di seguito riportati unitamente a quelli relativi al quadriennio precedente.

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO						Codice: COM03	
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA						Emissione 19/08/2010	
							Rev. 0 – 19/08/2010	
							Pagina 15 di 18	

Anno	STRUTTURE RICETTIVE		ITALIANI		STRANIERI		TOTALE		T.M.P.
	Esercizi	Letti	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze	
2005	2	7	-	-	-	-	-	-	-
2006	3	16	40	53	26	67	66	120	2
2007	3	16	54	115	33	50	87	165	1,9
2008	3	16	75	152	28	54	103	206	2
2009	3	16	83	486	21	40	104	526	5,04

* *T.M.P.* = *Tempo medio di permanenza (Totale Presenze / Totale Arrivi)*

CARATTERISTICHE DELLA RETE DISTRIBUTIVA ESISTENTE

Nella tabella seguente sono elencati tutti i punti vendita autorizzati alla data di approvazione del piano e dei criteri comunali.


<i>N.</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Civico</i>	<i>Zona</i>	<i>Rione</i>	<i>Tipologia</i>
1	Via Roma	48/b	A1/1	Lavello	Esclusivo

L'esame dell'ubicazione dei punti vendita evidenzia come l'unico esercente attivo sia localizzato nel rione Lavello dove maggiori sono le prospettive di soddisfare il consumatore, situato su percorsi e nei luoghi di maggiore residenza o di frequentazione giornaliera anche da parte di utenti non residenti, in cui sono insediate oltre il 50% delle attività commerciali del centro urbano e la più parte degli uffici pubblici.

L'ex esercizio disponibile ma non attivo, che era ubicato nella parte alta del paese in zona A1/2 – Via Santa Maria, soddisfaceva a suo tempo prevalentemente l'utenza residenziale del centro storico e delle cascine poste nelle immediate vicinanze.

CARATTERISTICHE URBANISTICHE E SOCIALI

Per la descrizione delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone di insediamento commerciale e, in generale, delle aree extrazonali e del territorio comunale, si rimanda ai vigenti atti di pianificazione urbanistica e commerciale, con particolare riferimento agli elaborati del piano regolatore generale, ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 16 di 18

LE VENDITE

Uno dei criteri da tenere in considerazione per la predisposizione dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi è quello relativo all'entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi quattro/cinque anni.


Sono stati pertanto reperiti i dati a livello nazionale concernenti le vendite di quotidiani e periodici tratti dalla pubblicazione "La stampa in Italia 2007-2009" edita dalla FIEG, che si riportano nella tabella seguente.

Quotidiani

<i>Anno</i>	<i>Anno Nr. copie annue vendute</i>	<i>% variazione rispetto all'anno precedente</i>
2005	5462	-
2006	5510	0,88%
2007	5400	-2,00%
2008	5145	-4,72%
2009	4842	-5,89%

Periodici

<i>Anno</i>	<i>Anno Nr. copie annue vendute</i>	<i>% variazione rispetto all'anno precedente</i>
2005	878.242.889	-
2006	882.610.431	0,5%
2007	828.742.968	- 6,10%
2008	774.594.123	- 6,50%

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO		Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA		Emissione 19/08/2010
			Rev. 0 – 19/08/2010
			Pagina 17 di 18

LA PRESENZA E L'EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Il rapporto punti vendita / superficie territoriale è il seguente :

punti vendita attivi 1 / superficie territoriale 15,20 km² = **0,066 punti vendita/km²**.

Il rapporto popolazione residente / punti vendita è il seguente :

popolazione residente (2009) 1.525 / punti vendita attivi 1 = **1.525 abitanti per punto vendita**


Il rapporto famiglie/punti vendita attivi è il seguente:

famiglie (2009) 704 / punti vendita attivi 1 = **704 famiglie per punto vendita**

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla densità dei punti vendita, esclusivi e non esclusivi, riferiti alle province piemontesi ed alla Regione Piemonte, desunti dalla pubblicazione “Il commercio in Piemonte” relativa all’anno 2009 e curata dall’Osservatorio Regione del commercio.

	Edicole esclusive		Edicole non esclusive		Totale edicole	
<i>Provincia</i>	<i>Nr</i>	<i>Abitanti per edicola</i>	<i>Nr</i>	<i>Abitanti per edicola</i>	<i>Nr</i>	<i>Abitanti per edicola</i>
Alessandria	187	2331	185	2356	372	1172
Asti	55	3965	147	1484	202	1080
Biella	67	2798	98	1913	165	1136
Cuneo	138	4207	346	1678	484	1199
Novara	99	3656	130	2784	229	1580
Torino	841	2708	601	3790	1442	1580
Verbano Cusio Ossola	49	3313	112	1449	161	1008
Vercelli	60	2956	80	2217	140	1267
Piemonte	1496	2942	1699	2591	3195	1378
Ozzano M.to	0	0	1	1516	1	1516

I dati regionali, confrontati con quelli di Ozzano Monferrato, evidenziano un indice di densità di abitanti per edicola di gran lunga superiore a quello medio regionale (1.378) e della provincia di ap-

 Comune di Ozzano M.to	REGOLAMENTO	Codice: COM03
	PIANO LOCALIZZAZIONE PUNTI VENDITA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA	Emissione 19/08/2010
		Rev. 0 – 19/08/2010
		Pagina 18 di 18

partenza (Alessandria 1172), in linea con quelle di Novara e Torino (1580) e di molto superiore a quello minimo della provincia di Verbania (1.008).

In termini generalissimi, i raffronti tra gli indici di densità evidenziano come la rete insediata sul territorio comunale scarsamente dimensionata, in termini numerici, rispetto alla situazione media delle province piemontesi e della Regione intera.

CONCLUSIONI

I dati sopra riportati mostrano un dimensionamento della rete dei punti vendita esclusivi non soddisfacenti ma comunque in grado di soddisfare le richieste della popolazione residente e fluttuante.

Il numero dei residenti è mediamente oscillante e nell'ultimo decennio si è verificato complessivamente un decremento di circa 100 unità mentre i flussi turistici sono caratterizzati da una significativa crescita.

La densità degli esercizi insediati, rispetto alla situazione piemontese, è prossima ai valori della provincia di Novara e Torino ed assai superiore a quella media del Piemonte, denotando una appena sufficiente diffusione del servizio.

Riguardo alle vendite, sia il dato nazionale che quello comunale ne evidenziano un calo nell'ultimo triennio, sia per quanto concerne i quotidiani che per i periodici.

In conclusione, il parametro numerico dei punti vendita esclusivi - riportato nella parte normativa e determinato sulla base della situazione consolidata alla data di redazione del presente piano di localizzazione - è ritenuto congruo a soddisfare le esigenze del consumatore ed a mantenere l'equilibrio concorrenziale sul territorio comunale.